

Il disturbo psichico nella dichiarata vittima di stalking tra espressione di trauma psicologico e limite alla testimonianza

Psychiatric disorder in the declared stalking victim between a psychological trauma expression and the deposition's limit

Cristiano Barbieri, Laura Barbero, Valeria Paliero

Parole chiave: stalking, disturbo psichico, nesso causale, idoneità a rendere testimonianza, vittimologia

Riassunto

Con la legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel Codice Penale il reato di Atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.), concretizzando la possibilità per la vittima di vedere punito il proprio molestatore, nonché di ottenere un successivo risarcimento in sede civilistica per l'eventuale danno subito.

Il presente contributo, prendendo lo spunto da un caso peritale, vuole riflettere sul rapporto esistente tra il disturbo psichico insorto nella presunta vittima di tale reato e l'idoneità della stessa a rendere testimonianza nel corso del processo penale.

In primo luogo, quindi, si analizza il problema del nesso causale tra atti persecutori protratti nel tempo e disturbi psichici riscontrati nelle vittime, con particolare attenzione alla necessità di discriminare le eventuali preesistenze psico(pato)logiche che possono concorrere, a titolo concausale, nell'insorgenza e nella stabilizzazione del quadro clinico generale.

Successivamente, ci si concentra sulla tematica dell'idoneità della vittima a partecipare al processo e a rendere testimonianza circa i fatti accaduti. Premesso infatti che, la vittima costituitasi come parte civile non ha alcun obbligo di rendere testimonianza, potendo dimostrarsi l'illecito anche con fonti e mezzi di prova ben diversi dalla testimonianza (ad es. intercettazioni ambientali, rilievi fotografici, controlli a vista, etc.), il compito del consulente tecnico/perito è duplice: da un lato, dimostrare o meno l'esistenza del predetto nesso di causalità con una metodologia valutativa tecnicamente corretta; dall'altro, valutare "se" e "fino a che punto" la versione della dichiarata vittima sia motivata da un disturbo psichico, nonché "se" e "in quale misura" quest'ultimo renda la parte civile non idonea a testimoniare.

Key words: stalking, psychiatric disorder, causal nexus, ability to testify, victimology

Abstract

With the law n. 38 of April 23rd, 2009, the crime of Persecutory acts was introduced in the Italian Penal Code (ex art. 612 bis c.p.), realizing the possibility for victims to see their offender punished and to be refunded from the civil point of you for any prejudice suffered.

This paper, starting from one case under forensic exam by the authors, intends to reflect on the relationship between mental disorder arising in the alleged victim of the offense and his/her suitability thereof to give testimony during the criminal trial.

First, then, the problem of the causal link between persecution and protracted mental disorders found in the victims will be analyzed, with particular attention to the need to discriminate against any pre-existing psycho(patho)logic conditions that can contribute, as contributory causes, to the onset and stabilization of the overall clinical situation.

Next, we focus on the issue of victim's eligibility to participate in the trial and testify about the events. Having said that, the victim constituted as a civil party has no obligation to bear witness, being able to prove the offense with sources and evidences different from the testimony (e.g. environmental interceptions, photographing, surveillance, etc.), the role of technical advisor/expert is twofold: from one side, to demonstrate if whether or not that causal link exists, using a technically correct evaluation; from the other, to evaluate "whether" and "far" the version of the declared victim is motivated by a mental disorder, and "if" and "how far" it makes the plaintiff unfit to testify.

Per corrispondenza: Cristiano Barbieri, Sezione di Medicina Legale e Scienze Forensi dell'Università degli Studi di Pavia, Via Forlanini n.12, 27100, Pavia – e-mail • cristiano.barbieri@unipv.it

CRISTIANO BARBIERI, Professore a contratto di Medicina legale, Sezione di Medicina Legale e Scienze Forensi dell'Università degli Studi di Pavia, Via Forlanini n.12, 27100, Pavia, 0382.987800, cristiano.barbieri@unipv.it

LAURA BARBERO, Medico Specializzando, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Pavia

VALERIA PALIERO, Medico Specializzando, Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell'Università degli Studi di Pavia

Il disturbo psichico nella dichiarata vittima di stalking tra espressione di trauma psicologico e limite alla testimonianza

1. Premesse

Atteso che il fenomeno dello *stalking* ha molteplici implicazioni in ambito tanto penale, quanto civile, preme qui richiamare l'attenzione non soltanto sulle conseguenze psico(pato)logiche presenti nella presunta vittima, ma soprattutto sull'eventuale rilevanza delle stesse a proposito della valutazione sia del nesso di causalità tra fatto illecito e danno ingiusto, sia dell'idoneità della parte lesa a rendere testimonianza. Infatti, il quadro psichico riscontrato nella persona offesa assume fondamentale importanza sia in campo civilistico, quale oggetto di stima di un eventuale danno biologico, sia in ambito penalistico, dove costituisce uno degli elementi previsti dalla norma per la sussistenza del reato, poiché, ex art. 612-bis c.p., "...è punito chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura...".

In questa prospettiva, la valutazione psichiatrico-forense sulla vittima è finalizzata non solo a descriverne ed inquadrarne il funzionamento psichico, con particolare riferimento alla qualificazione clinica della natura, dell'entità e dell'andamento dei lamentati/documentati disturbi, nonché al ruolo agito da fattori c.d. esterni al soggetto sul suo naturale modo di essere e sul suo stato anteriore i fatti di causa, nella più generale dialettica tra aree di debolezza e di resistenza, di fragilità e di resilienza; ma anche a chiarire se e fino a che punto le sue abituali modalità di funzionamento psichico – rapportabili altresì all'illecito subito con nesso di causalità giuridicamente rilevante – possano consentirne una partecipazione sufficientemente valida al dibattito processuale, non inficiandone le capacità normativamente previste per rendere testimonianza quale parte civile.

Esemplificativo, al riguardo, risulta un caso giunto all'osservazione peritale.

2. Il caso

Trattasi di una donna vittima del c.d. *stalking condominiale*, all'epoca degli accertamenti tecnici 39enne, casalinga, coniugata, madre di due bambini rispettivamente di 13 e 9 anni. Premessa la negatività anamnesticamente per disturbi psichici antecedenti i fatti di causa ed attesa altresì l'assenza di precedenti penali, dopo cinque anni di coabitazione con gli suoceri si trasferiva con i figli ed il marito nella nuova dimora (appartamento bifamiliare in una villetta a schiera). Subito dopo il trasloco, denunciava tutta una serie di azioni vessatorie ad opera di una vicina di casa (minacce verbali, insulti, lettere minatorie, etc.), ampiamente documentate dalle indagini della magistratura inquirente. Nello *stalking* erano altresì coinvolti gli altri membri della famiglia (i figli, il marito ed anche i genitori della donna).

Nel corso di circa tre anni, durante i quali le molestie

perduravano, la donna sviluppava un disturbo di tipo ansioso-depressivo, trattato dal CPS della locale azienda sanitaria con farmacoterapia sintomatica, nel contesto di una più generale presa in carico della vittima; dopo un tentativo di interruzione della cura, perdurando non solo il disturbo psichico, ma le azioni persecutorie della vicina di casa, si rese necessaria una farmacoterapia più marcata, ancora in atto al momento delle attività medico-legali.

Queste erano disposte dalla Procura della Repubblica territorialmente competente e ravvisavano nella donna non solo una condizione nosograficamente inquadrabile come un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso di tipo cronico, ma anche una componente personologica connotata da vissuti di vergogna e di carente autostima, i quali, nel rapporto con il contesto ambientale (le documentate offese da parte della vicina di casa), motivavano l'insorgenza di spunti, tanto difensivi, quanto progressivamente abnormi, di sospettosità, permalosità, interpretatività e proiettività. Da un lato, quindi, erano state chiaramente documentate azioni intrinsecamente e ripetutamente vittimizanti, ma, dall'altro, queste erano state vissute in senso traumatico proprio perché avevano inciso su aree di vulnerabilità individuale; al punto da innescare una reattività psicopatologica che, se non poneva dubbi circa la propria riconducibilità psico-motivazionale agli atti subiti, poteva comunque mettere in dubbio l'eventuale possibilità della vittima di partecipare al processo penale e rendere così la sua testimonianza, vista la componente persecutoria riscontrata.

3. Discussione

Il caso offre alcuni spunti di riflessione sia sul ruolo dello stato anteriore della vittima nella dimostrazione di un nesso di concausalità psichica, sia sulle potenziali limitazioni della capacità a testimoniare prodotte dall'interazione tra il citato stato anteriore e l'esperienza vissuta.

3.1 Nesso causale e stato anteriore della vittima: il problema della diagnosi differenziale

Nelle vittime di *stalking* sono state dimostrate rilevanti conseguenze da un punto di vista psichico, fisico e sociale. Infatti, le molestie reiterate, con insistente intrusione nella vita privata della vittima e sistematica violazione della sua libertà personale, risultano idonee a modificare in senso peggiorativo lo stato anteriore di una persona, tenuto conto che, per salute, diritto tutelato ex art. 32 della Costituzione, si intende oggi non solo l'assenza di patologia, ma una condizione da valutarsi sul piano bio-psico-sociale (O.M.S., 1946), esplicitata come uno "stato di benessere nel quale il singolo è consapevole delle proprie capacità, sa affrontare le abituali difficoltà della vita, lavorare in modo utile e pro-

duttivo ed è in grado di apportare un contributo alla propria comunità”, secondo quanto puntualizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S., 2001).

È indubbio, del resto, che l’essere oggetto di ripetuti atti vessatori produca importanti effetti a livello socio-relazionale, considerando che sono stati segnalati cambiamenti radicali delle abitudini di vita, con limitazione nei rapporti interpersonali e negative ripercussioni anche sul rendimento lavorativo (Galeazzi & Curci, 2001; Curci, Galeazzi & Secchi, 2003). Da un punto di vista psichico, sono state ravvisate altresì sia manifestazioni aspecifiche (come, ansia, paura, sospettosità, sensi di colpa, etc.), sia cambiamenti degli abituali stili comunicativi e relazionali, sia veri e propri disturbi clinici, solitamente di tipo ansioso-depressivo, spesso somatizzati e di durata variabile, a proposito dei quali si rimanda alla letteratura specializzata, internazionale (Mullen, Pathé & Purcell, 2000; Pathé, 2002; Mackenzie et al., 2009) e nazionale (Modena Group on Stalking, 2005, 2007; Forum-Associazione Donne Giuriste, 2010; De Fazio & Sgarbi, 2012). Tali alterazioni dell’equilibrio bio-psico-sociale della vittima integrano compiutamente quel concetto di “perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero... fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, previsto dall’art. 612 bis del c.p. per la sussistenza del reato di Atti Persecutori.

Oltre a questo danno “primario”, quale conseguenza diretta dell’azione criminosa, nelle vittime di *stalking* è spesso riconoscibile anche uno “secondario”, indotto dagli effetti negativi dalla risposta sociale sulla vittima. Infatti, l’atteggiamento a volte indifferente degli organi di polizia, la mancanza di supporto sociale, nonché l’esperienza processuale, spesso avvilente, possono essere responsabili di una c.d. vittimizzazione secondaria (Huang, 1987), riguardante l’impatto sulla parte lesa della reazione delle agenzie deputate al controllo sociale, soprattutto di tipo formale (Sette, 2008). Quindi, in seguito alla diffusione di stereotipi e di pregiudizi su determinate categorie di attori sociali a livello non solo sociale, ma anche istituzionale, i riflessi negativi dell’esperienza molesta possono aggravarsi fino a cronicizzare; tant’è vero che, proprio per evitare gli effetti di un’ulteriore vittimizzazione, connessa all’incontro con l’aggressore (con i correlati sentimenti di angoscia, frustrazione, terrore, unitamente all’eventualità di ricevere nuove minacce), molte vittime rifiutano a priori l’esperienza della mediazione penale, tenuto conto altresì che ormai lo *stalking* rientra pienamente tra le forme di abuso intra-familiare (Vezzadini, 2004).

Il problema fondamentale, dunque, resta quello di dimostrare l’esistenza o meno di un nesso causale, o anche solo concausale, tra documentate azioni vessatorie e comprovate alterazioni psico-fisiche della persona perseguitata. Attesa infatti la sussistenza di disturbi psichici e di alterazioni del funzionamento sociale nella dichiarata vittima, una questione tecnica di capitale importanza in sede medico-penalistica è quella della diagnosi differenziale tra quei disturbi che risultano solo cronologicamente successivi ad azioni traumatizzanti, oppure antecedenti ad esse, e quelli significativamente ricollegabili alle stesse con un rapporto di derivabilità psico-motivazionale configurabile a titolo

causale o concausale, in riferimento altresì ad eventuali preesistenze nello stato anteriore della persona.

In proposito, si rammenta che la Dottrina medico-legale ha da tempo elaborato una serie di parametri che permettono di dimostrare o meno l’esistenza di un nesso di causalità tra un fenomeno di natura biologica ed una condizione giuridicamente rilevante, l’illiceità della quale sia stata preventivamente dimostrata (si fa qui riferimento al criterio topografico, al criterio cronologico, al criterio dell’efficienza lesiva sotto il profilo quali-quantitativo, al criterio della continuità fenomenica, al criterio anamnesticò-circostanziale, nonché al criterio di esclusione di altre cause) (Puccini, 2003). In ambito penale, in particolare, tale valutazione deve essere quanto mai rigorosa, essendo necessario raggiungere quella “probabilità oltre ogni ragionevole dubbio” (secondo il disposto della sentenza n. 46586 dell’1 dicembre 2004 della IV Sezione della Cassazione Penale) per affermare che una data condotta, appartenente ad un soggetto, si presenta come la causa penalmente rilevante dell’evento dannoso o pericoloso che origina l’esistenza del fatto criminoso.

A livello psichico, il modello di causazione validato sul piano scientifico risulta di tipo concausale, multifattoriale e circolare, cioè sistemico ed integrato, nella misura in cui ogni fattore incide positivamente o negativamente su di un altro, il quale, a sua volta, lo attiva o lo inibisce; al punto che una concausalità giuridicamente rilevante rimanda non solo ad una molteplicità di variabili in gioco, ma anche alla tipologia interattiva ed ai reciproci effetti di potenziamento o depotenziamento delle singole componenti sull’effetto finale (Giusti & Ferracuti, 1990; De Fazio, 1990; Ponti & Merzagora, 1993). Quindi, se il paradigma di funzionamento mentale è basato su di un’interazione nella quale i vari fattori interagiscono a vicenda, fino a scambiarsi di ruolo (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1971), è necessario correlare i parametri della predetta criteriologia medico-legale alla peculiare realtà della sfera psichica e dei suoi disturbi, esaminando: la struttura di personalità del soggetto vittimizzato (c.d. criterio topografico), la sua temporalità psichica (c.d. criterio cronologico), i suoi vissuti (c.d. criterio dell’adeguatezza lesiva), la sua “funzione di vita” e la sua “storia di vita interiore” (c.d. criterio anamnesticò-circostanziale) (Barbieri & Luzzago, 2007). In altri termini, è necessario indagare non solo le caratteristiche e l’entità delle esperienze vissute e riferite come traumatiche, ma anche il tipo di personalità che le ha esperite, elaborate, ricordate e narrate. Per una compiuta e corretta valutazione del nesso di causalità, appare pertanto indispensabile analizzare il cosiddetto stato anteriore della vittima, onde escludere eventuali disturbi non solo preesistenti ai fatti di causa, ma che, di per sé, possano giustificare il quadro clinico riscontrato a posteriori.

La valutazione delle condizioni fisiologiche e/o patologiche della parte lesa antecedenti i fatti di causa è spesso assai ardua, data la complessità del funzionamento mentale individuale e le difficoltà di ottenere un’oggettiva documentazione medica che illustri adeguatamente lo stato anteriore del soggetto. Inoltre, non è raro che la vittima stessa sia portatrice di conflitti irrisolti, tali da indurla, almeno nelle fasi iniziali, a mantenere un atteggiamento ambivalente con lo stalker, comprensivo di rifiuti verbali, ma non autenticamente emozionali e, quindi, tali da facilitare la propria

successiva vittimizzazione. A volte, poi, ella presenta tratti di personalità, se non addirittura vere e proprie alterazioni caratteriali, che chiamano in causa aree di vulnerabilità individuale predisponenti l'insorgenza di disturbi psichici maggiori, secondo il c.d. modello della vulnerabilità antropologica (Stanghellini, 1997). Quindi, devono essere attentamente esaminate tutte le variabili in gioco, nella consapevolezza che, a fronte di documentate azioni illecite, il concetto di "stato anteriore della persona" deve riferirsi ad un equilibrio psichico comunque funzionante, posto che la modificazione peggiorativa non è concepibile in termini astratti, cioè in rapporto ad un ipotetico stato di completa sanità, o di pieno benessere psico-fisico dell'individuo, ma è riferibile appunto a quella situazione di, sia pur precario, equilibrio riscontrabile in chi ha appunto delle preesistenze (Dominici, 2003; Cesarano, 2009).

Particolare attenzione deve porsi alla portata dell'evento lesivo, per verificare la coerenza e la congruenza sotto il profilo qualitativo, quantitativo e topografico tra il fatto illecito e le modificazioni psichiche cronologicamente susseguenti, dato che in Medicina Legale non vale l'aforisma "post hoc, ergo propter hoc". Tuttavia, la valenza psico-lesiva di un'esperienza si desume proprio dalla vulnerabilità individuale, intesa sia come ridotta tolleranza allo stress emotivo e cognitivo, sia come insufficiente capacità di integrare informazioni complesse (Mele, 2000); al punto da evidenziare la necessità di integrare il modello patogenetico della vulnerabilità (modello illness-coping) (Strauss, 1982) con quello della intenzionalità (Mundt, 1990), concepita come capacità di costruire e mantenere un mondo di significati e valori personali situato in una relazione di continuità, reciprocità e comprensibilità con la realtà mundana condivisa (Stanghellini, 1997).

Il riscontro di una preesistenza, dunque, deve necessariamente indurre l'esaminatore a valutare se e fino a che punto essa assurga, o meno, al ruolo di concausa, più che di semplice condizione, dato che una concausa sopravvenuta, che si sommi ad una preesistente, non interrompe il rapporto concausale giuridicamente rilevante, potendo svolgere la seconda un effetto di aggravamento della prima, purché tutto questo venga adeguatamente dimostrato; viceversa, il nesso di concausalità tra esperienza di vittimizzazione e disturbo psichico risulta interrotto, ex art. 41 c.p.

3.2 *L'idoneità a rendere testimonianza: problematiche e possibili soluzioni*

Nell'ordinamento italiano l'istituto della testimonianza è disciplinato nel libro III, titolo II, capo I del codice di procedura penale (artt. 194-207). In particolare, l'art. 196 c.p.p. (*Capacità di testimoniare*) sancisce che: "1) Ogni persona ha la capacità di testimoniare. 2) Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice, anche di ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge...". Se e quando sorgono dubbi in merito all'idoneità psico-fisica del soggetto a rendere testimonianza, l'ordinamento prevede altresì la possibilità di disporre un'apposita valutazione tecnica, "purché sia indispensabile e sussistano gravi e fondati indizi che la rendano necessaria", come da sentenza

del 14 marzo 1980 della I Sezione della Cassazione Penale.

La valutazione psichiatrico-forense in tema di capacità a testimoniare risulta un compito piuttosto delicato e complicato per il consulente tecnico/perito: questo accertamento, del resto, deve riguardare tutti gli aspetti del funzionamento mentale della persona, cioè le sue capacità intellettive, affettive, relazionali, etc., così da permettere di delineare un quadro completo del soggetto in relazione al suo coinvolgimento nella vicenda giudiziaria. In particolare, nel caso in cui sia la vittima stessa a dover rendere testimonianza, la giurisprudenza ha delineato i contenuti dell'indagine peritale, stabilendo che: "la verifica della idoneità mentale è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e sia in grado poi di riferire in modo veritiero siffatti comportamenti", come da sentenza n. 37402 del 4 ottobre 2006 della III Sezione della Cassazione Penale.

Quindi il compito del consulente tecnico/perito non è l'accertamento della verità processuale, di esclusiva pertinenza dell'organo giudicante, ma la valutazione della realtà clinica individuale, allo scopo di esaminare se le dichiarazioni rese dal soggetto siano espressione di un funzionamento mentale adeguato, ovvero alterato (per disturbi della sfera cognitiva, mnemonica, affettivo-relazionale, etc.), tale cioè da decurtare, in tutto o in parte, la sua capacità di riferire correttamente in merito ai fatti di causa. In questa prospettiva, è necessario vagliare la disponibilità nel soggetto di quelle facoltà psichiche necessarie e sufficienti a permettergli di rievocare efficacemente gli eventi in questione (Birkhoff, 2011), poiché l'esperto deve fornire dati e valutazioni che riguardano esclusivamente la propria disciplina scientifica sulla base di autonome categorie concettuali, secondo consolidate linee-guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale (De Cataldo Neuburger, 2010). Sul punto, la letteratura nazionale è oltremodo chiara (Volterra, 2006; Fornari, 2008; Bandini & Rocca, 2010).

Nella fattispecie del reato di *stalking*, le vittime, pur presentando disturbi psichici di natura e durata variabili, ampiamente descritti in letteratura (Pinals, 2007; Fabbroni & Giusti, 2009; Desideri & Barsotti, 2011), conservano in linea di massima la loro idoneità a rendere testimonianza, non manifestando quasi mai alterazioni tali da renderle giuridicamente incapaci. D'altro canto, come nel caso presentato, talora si è in presenza di quadri psicopatologici complessi, nei quali, oltre ad alterazioni timiche variamente connotate e più o meno somatizzate, si ravvisa altresì una componente di tipo interpretativo-proiettiva, con tematiche persecutorie emotivamente connotate, le quali, se da un lato possono verosimilmente ricollegarsi alle documentate esperienze di vittimizzazione, dall'altro non possono certo prescindere dalla maturazione psico-affettiva e psico-sessuale del soggetto, così come avvenuta nella sua storia di vita; al punto da metterne eventualmente in dubbio anche la capacità di rendere testimonianza. Non va poi dimenticato che quella processuale, come si diceva, di per sé può rivelarsi un'esperienza traumatizzante per la parte lesa, potendo esacerbare sintomi in atto, o favorirne l'insorgenza di nuovi, con il rischio di un danno secondario, specialmente laddove manchi un adeguato supporto psico-sociale, auspicato più volte in sede specialistica (Gargiullo & Damiani, 2010; Baldry & Roia, 2010; Reale, 2011).

Quindi, se nella maggioranza dei casi, il giudizio tecnico si conclude con il riconoscimento dell'idoneità a testimoniare, anche nella disamina delle vittime di stalking sul punto specifico deve essere evitato ogni automatismo valutativo. Caso mai, in assenza di una sufficiente idoneità, assumono ancor più valore, per la configurazione probatoria del reato, tanto la documentata reiterazione di ripetute azioni vessatorie da parte delle autorità inquirenti, quanto la dimostrazione metodologicamente corretta, da parte del consulente tecnico/perito, dell'esistenza di un rapporto di causalità giuridicamente rilevante tra queste ed i disturbi psichici riscontrati nella parte lesa, che perciò può anche non costituirsi come parte civile.

4. Conclusioni: dalla vittimologia alla vittimagogia?

L'attenzione al crimine da parte dei vari ordinamenti giuridici sembra in larga parte focalizzarsi sull'atto delittuoso in sé considerato e su colui che lo pone in essere, al punto che anche la risposta penale all'azione criminosa va di conseguenza ad incentrarsi, sino quasi ad esaurirsi, sull'autore di reato e sulle possibili misure sanzionatorie alle quali egli deve necessariamente soggiacere. Anche l'opinione pubblica e l'attenzione mediatica, specialmente nei casi di cronaca giudiziaria maggiormente pubblicizzati, tendono ad interessarsi quasi unicamente all'aspetto repressivo del problema, perché esigono risposte severe da parte del sistema penale e privilegiano (anche a scapito del tutt'ora valevole principio "in dubio pro reo") un approccio punitivo che appaia esemplare. In tale prospettiva, ben poco spazio viene riservato alla vittima, che spesso, dopo le iniziali, forse melodrammatiche, attenzioni, viene ad assumere un ruolo sempre più marginale ed accessorio, sino a scomparire del tutto, quasi riassorbita dallo stesso crimine che l'aveva generata.

Da tale orientamento, che conduce a quella che è stata definita come una vera e propria neutralizzazione della vittima (Bonicatto, Garcia Perez & Rojas Lopez, 2006), non può che derivare un'interpretazione parziale e lacunosa della vicenda criminale, la quale deve necessariamente essere ampliata, soprattutto alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche in materia. È infatti ormai noto come, nello studio delle fattispecie criminose, sia di fondamentale importanza l'adozione di un approccio relazionale e situazionale, che consideri il comportamento delittuoso non più come un'azione unilaterale, ma come il risultato di processi dinamici di interazione, nei quali il delinquente, l'azione e la vittima sono elementi inseparabili di una situazione globale che condiziona la dialettica della complessiva e complessa relazione vittima-carnefice (Fattah, 1976).

Premesso che l'importanza di un'impostazione bidimensionale nello studio dei fenomeni criminosi risale agli anni Cinquanta, con l'introduzione del costrutto di "coppia penale" (Mendelsohn, 1947, p. 649), costituita dalla diade autore e vittima di reato, che interagiscono e si influenzano a vicenda in un'articolata sinergia, fino alla realizzazione materiale del crimine, è ormai scientificamente dimostrata la necessità di trasformare l'approccio statico, o monodimensionale, al reato in uno pluridimensionale, di tipo dinamico, in grado di comprendere e correlare tutte le diverse componenti del fenomeno.

Mai come nel caso dello stalking tale discorso appare valido, essendo indispensabile affiancare allo studio dei meccanismi criminogenetici e criminodinamici operanti nel reo quello dei precursori e dei percorsi delle conseguenze negative prodotte dal reato stesso. In tale ottica, anche la valutazione psichiatrico-forense sulla vittima si colloca nell'ambito della c.d. vittimagogia, o vittimologia umanistica (van Dijk, 1985), quale particolare branca della vittimologia finalizzata all'approfondimento delle condizioni bio-psico-sociali della parte lesa (Bandini et al., 2004), allo scopo sia di migliorare le risposte sociali ed istituzionali alle sue istanze, sia di assicurare una maggiore e migliore soddisfazione dei suoi bisogni. Quindi, anche la disamina del rapporto di causalità tra ripetute azioni vessatorie e disturbi psichici presenti nelle vittime non può prescindere da siffatto approccio, qualificandosi a pieno titolo, come strumento tecnico finalizzato a garantire al soggetto passivo la completa tutela dei suoi diritti, al punto da supplire, laddove ve ne sia la necessità, alla sua mancata idoneità a rendere testimonianza.

Bibliografia

- Baldry, A.C., & Roia, F. (2010). *Strategie efficaci di contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici*. Milano: Franco Angeli.
- Bandini, T., Gatti, U., Gualco, B., Malfatti, D., Marugo, M.I., & Verde, A. (2004). *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*. Milano: Giuffrè.
- Bandini, T., & Rocca, G. (2010). *Fondamenti di psicopatologia forense*. Milano: Giuffrè.
- Barbieri, C., & Luzzago, A. (2007). La valutazione del danno biologico nelle vittime di stalking. In Modena Group on Stalking (Ed.), *Percorsi di aiuto per vittime di stalking* (pp. 83-95). Milano: Franco Angeli.
- Birkhoff, J.M. (2011). *Nozioni di medicina legale*. Milano: Franco Angeli.
- Bonicatto, B., Garcia Pèrez, T., & Raineri Rojas, L. (2006). *L'autopsia psicologica: L'indagine nei casi di morte violenta o dubbia*. Milano: Franco Angeli.
- Cesarano, V. (2009). Il colloquio psicologico clinico nel contesto giuridico. In G. Montesarchio & C. Venuleo (Eds.), *Colloquio magistrato. La narrazione generativa* (pp. 197-238). Milano: Franco Angeli.
- Curci, P., Galeazzi, G.M., & Secchi, C. (2003). *La sindrome delle molestie assillanti*. Torino: Bollati Boringhieri.
- De Cataldo Neuburger, L. (2010). *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*. Padova: CEDAM.
- De Fazio, F. (1990). La valutazione del danno alla persona in psichiatria forense. In F. Ferracuti (Ed.), *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense: Vol. 16 La psichiatria forense speciale* (pp. 11-12) Milano: Giuffrè.
- De Fazio, L., & Sgarbi, C. (2012). *Stalking e rischio di violenza. Uno strumento per la valutazione e la gestione del rischio*. Milano: Franco Angeli.
- Desideri, G., & Barsotti, A. (2011). *Stalking*. Milano: Salani.
- Dominici, R. (2003). Il danno alla persona. In R. Dominici & G. Montesarchio (Eds.), *Il danno psichico: mobbing, bulling e wrongful life: uno strumento psicologico e legale per le nuove perizie e gli interventi preventivi nelle organizzazioni* (pp. 87-121). Milano: Franco Angeli.
- Fabbroni, B., & Giusti, M.A. (2009). *Vittima-persecutore. Il mondo dello stalker*. Roma: Edizioni Universitarie Romane.
- Fattah, E.A. (1976). The use of the victim as an agent of self-legi-

- timation: toward a dynamic explanation of criminal behaviour. *Victimology*, 1, 29.
- Fornari, U. (2008). *Trattato di psichiatria forense*. Torino: Utet.
- Forum-Associazione Donne Giuriste (2010). *Stalking e violenza alle donne. Le risposte dell'ordinamento, gli ordini di protezione*. Milano: Franco Angeli.
- Galeazzi, G.M., & Curci, P. (2001). Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna. *Giornale Italiano di Psicopatologia*, 7, 434-452.
- Gargiullo, B.C., & Damiani, R. (2010). *Vittime di un Amore Criminale. La violenza in famiglia: natura, profili tipologici, casistica clinica e giudiziaria*. Milano: Franco Angeli.
- Giusti, G., & Ferracuti, F. (1990). *Il nesso di causalità in psichiatria forense*. In F. Ferracuti (Ed.), *Trattato di criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria forense*. Vol. 13: Psichiatria forense generale e penale (pp. 359-387) Milano: Giuffrè.
- Huang, V.Y. (1987). Secondary victimisation by the criminal justice system. *Victimology Newsletter*, 1, 38.
- MacKenzie, R.D., McEwan, T.E., Pathé, M.T., James, D.V., Ogloff, J.R.P., & Mullen P.E. (2009). *The Stalking Risk Profile. Guidelines for assessing and managing stalkers*. Melbourne, AUS: StalkInc. & the Centre for Forensic Behavioural Science, Monash University.
- Mele, A. (2000). *Da un'altra vita: antropologia della cura*. Napoli: Guida.
- Mendelsohn, B. (1947). New Bio-psycho-social Horizons: Victimology. *American Law Review*, 13, 649.
- Modena Group on Stalking (2005). *Donne vittime di Stalking. Riconoscimento e modelli di intervento in ambito europeo*. Milano: Franco Angeli.
- Modena Group on Stalking (2007). *Percorsi di aiuto per vittime di Stalking*. Milano: Franco Angeli.
- Mullen, P.E., Pathé, M., & Purcell, R. (2000). *Stalker and Their Victims*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Mundt, C. (1990). *La sindrome di apatia degli schizofrenici*. Padova: CLEUP.
- Hilber, A.M. (2001). Promoting Sexual Health, *Entre Nous. The European Magazine for Sexual and Reproductive Health*, 50, 11-13.
- O.M.S., New York, 22 Luglio 1946, cit. in Corsini V. (1958). *Codice delle Organizzazioni Internazionali*. Milano: Giuffrè.
- Pathé, M. (2002). *Surviving Stalking*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Pinals D.A. (2007). *Stalking: Psychiatric Perspectives and Practical Approaches*. New York: Oxford University Press.
- Ponti, G., & Merzagora, I. (1993). *Psichiatria e giustizia*. Milano: Raffaello Cortina.
- Puccini, C. (2003). *Istituzioni di Medicina Legale*. Milano: Casa Editrice Ambrosiana.
- Reale, E. (2011). *Maltrattamento e violenza sulle donne: Vol.1 La risposta dei servizi sanitari*. Milano: Franco Angeli.
- Sette, R. (2008). Processi di vittimizzazione fra realtà e stereotipi. In A. Balloni, R. Bisi & S. Costantino (Eds.), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione* (pp.117-138). Milano: Franco Angeli.
- Stanghellini, G. (1997). *Antropologia della vulnerabilità*. Milano: Feltrinelli.
- Strauss, J.S. (1992). The person-key to understanding mental illness: towards a new dynamic psychiatry. *British Journal of Psychiatry*, 161, 19-26.
- van Dijk, J.J.M. (1985). Regaining a Sense of Community and Order: General Report and Conclusions of the Conference. In Council of Europe (Ed.), *Research on Victimization, 16th Criminological Research Conference, 26-29 November 1984*. Strasbourg, FR: Council of Europe.
- Vezzadini S. (2004). Violenza domestica: dinamiche autore-vittime. In R. Bisi (Ed.), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione* (pp.66-105). Milano: Franco Angeli.
- Volterra, V. (2006). Aspetti psichiatrico-forensi della testimonianza. In V. Volterra (Ed.), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica* (pp. 89-91). Milano: Masson.
- Watzlawick, P., Beavin, J.H., & Jackson, D.D. (1971). *Pragmatica della comunicazione umana*. Roma: Astrolabio.